



COMUNE DI GALLIATE

Provincia di Novara

Regolamento di concessione d'uso del suolo pubblico e Canone di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche

ai sensi art. 20 "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive
modificazioni e dell'art.63 del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i.

Approvato con Deliberazione C.C. n. 38 del 29/09/2011
Modificato con Deliberazione C.C. n. 56 del 20/12/2011
Modificato con Deliberazione C.C. n. 19 del 04/06/2013
Modificato con Deliberazione C.C. n. 63 del 29/11/2017
Modificato con Deliberazione C.C. n. 50 dell'11/07/2018

Elaborazione
Settore di Polizia Locale

INDICE

COMUNE DI GALLIATE	1
INDICE	2
DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 – Ambito e finalità	4
Art. 2 – Qualificazione delle occupazioni e criteri di determinazione delle relative superfici	4
Art. 3 – Procedimento di occupazione suolo pubblico	5
Art. 4 – Provvedimenti autorizzativi	6
Art. 5 – Occupazioni con manomissione di suolo pubblico	7
Art. 6 – Obblighi dell'occupante	8
Art. 7 – Rinnovo, proroga e decadenza	9
Art. 8 – Occupazioni Abusive	9
TARIFFE	9
Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa	10
Art. 10 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti e temporanee	10
Art. 11 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi	10
Art. 12 – Determinazione della tariffa per occupazioni temporanee con manomissione del suolo pubblico	11
Art. 13 – Definizione dei coefficienti	11
Art. 14 – Agevolazione per occupazioni temporanee	11
Art. 15 – Soggetto passivo	12
Art. 16 – Modalità di pagamento del canone	12
Art. 17 – Esenzioni	12
RISCOSSIONE	13
Art. 18 – Versamento del canone per occupazioni permanenti	13
Art. 19 – Versamento del canone per occupazioni temporanee	13
Art. 20 – Occupanti inadempienti.	13
Art. 21 – Riscossione coattiva	13
Art. 22 – Sanzioni	14

<i>Art. 23 – Rimborsi</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>14</i>
ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE	15
ALLEGATO B – TARIFFA.	17

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione e di rilascio delle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico ed i criteri di applicazione del canone per l'occupazione, sia temporanea che permanente, di rinnovo, di subingresso e di revoca del diritto a occupare, secondo le disposizioni contenute all'art.63 del D.Lgs. n. 446 /1997 e s.m.i.
2. Sono altresì disciplinate le tariffe, la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità e i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni e le sanzioni.
3. Con il termine "*spazi ed aree pubbliche*" si intendono le aree pubbliche, e relativi spazi sottostanti e soprastanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché le aree private sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio comprese le aree assoggettate all'uso pubblico.
4. Ai fini dell'applicazione del canone, di cui al comma 1, sono altresì considerate aree comunali le strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come individuate ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i..
5. Per occupazione si intende ogni fatto che per effetto di concessioni comporti, per il vantaggio specifico dei singoli soggetti, la sottrazione totale o parziale all'uso della collettività di aree e spazi pubblici ovvero di aree private soggette ad uso pubblico.

Art. 2 – Qualificazione delle occupazioni e criteri di determinazione delle relative superfici

1. Le occupazioni, in relazione al tempo in cui attuano, si distinguono in permanenti, temporanee e temporanee ricorrenti:
 - a) **Permanenti** - sono le occupazioni di carattere stabile aventi durata pari o superiore all'anno, che comportino o meno la realizzazione o l'esistenza di manufatti o impianti. Le frazioni di anno ai fini della determinazione del canone, sono conteggiate per intero;
 - b) **Temporanee** - sono le occupazioni di durata inferiore all'anno;
 - c) **Temporanee Ricorrenti** - sono le occupazioni, realizzate dal medesimo soggetto, che si ripetano regolarmente nel tempo (esempio: fiere stagionali, parco divertimenti San Giuseppe) o che siano programmate e ripetute secondo uno specifico calendario;
 - d) **Con manomissione di suolo pubblico;**
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi pubblici, è subordinata al rilascio preventivo dell'apposita autorizzazione o concessione da parte dell'ufficio competente, nonché alla corresponsione del relativo canone.
3. Non sono soggette al rilascio di concessione, le occupazioni occasionali aventi finalità di sosta dei veicoli per il carico/scarico merci, purché siano realizzate sugli stalli di sosta dedicati a tali operazioni e che non si protraggano oltre il tempo stabilito dal Settore di Polizia Locale nella relativa ordinanza.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse. La proiezione a terra dell'elemento che insiste sul suolo è sempre da considerarsi nel suo massimo ingombro (vedasi come esempio gli ombrelloni la cui area computabile è pari alla loro dimensioni una volta aperti).
5. Per le occupazioni che comportino la chiusura temporanea di strade, piazze o aree pubbliche, la superficie considerata, al fine del conteggio del canone, sarà data dalla dimensione complessiva dell'area preclusa al pubblico passaggio.
6. Qualora la stessa area fosse richiesta da più soggetti, sarà garantita priorità al primo richiedente risultante dal numero di protocollo. Nel caso in cui l'area pubblica, richiesta in occupazione, sia prospiciente un'attività di somministrazione o un pubblico esercizio, il titolare

dell'attività avrà la priorità nell'uso di detto suolo. In questo ultimo caso il titolare dell'attività interessato deve specificare nella domanda il diritto di prelazione e far pervenire la stessa entro il termine di rilascio della concessione ad altri..

7. Qualora l'occupazione di spazi e aree pubbliche venga effettuata contemporaneamente da una pluralità di soggetti è ammessa l'istanza cumulativa da parte di un unico richiedente, purché vengano precisate dettagliatamente, nonché avallate dall'autorità competente, tutte le singole partecipazioni.

8. Per le occupazioni di aree pubbliche da parte di coloro che esercitano mestieri girovaghi, l'autorizzazione deve essere richiesta contestualmente a quella per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 3 – Procedimento di occupazione suolo pubblico

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere vantato senza concessione dell'autorità comunale e senza il pagamento del canone relativo, fermo restando le esenzioni previste nel presente regolamento.

2. Chiunque intenda occupare spazi e aree pubbliche sul territorio comunale, in via temporanea o permanente, deve presentare, al protocollo dell'Ente, un'istanza volta a ottenere il rilascio dell'autorizzazione o concessione di occupazione suolo pubblico.

3. Per far fronte a situazioni d'emergenza qualora si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, viene rilasciata autorizzazione urgente. In questi casi l'occupazione potrà essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. L'occupante di fatto provvederà a darne notizia al Comando di Polizia Locale che, accertato il sussistere delle condizioni d'urgenza ne convaliderà l'avvenuta occupazione d'urgenza chiedendo il pagamento del canone. Nel caso in cui l'urgenza non potrà essere confermata, verranno applicate le sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.

4. Per le occupazioni in occasione di manifestazioni, nella presentazione della domanda occorre tenere conto anche di quanto previsto dallo specifico "Regolamento Comunale per le manifestazioni pubbliche temporanee locali".

5. L'istanza di occupazione di suolo pubblico sconta l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, deve essere corredata da tutta la documentazione obbligatoria compresi gli elaborati grafici quali piante, planimetrie e fotogrammi e deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dal Comune o comunque riportare tutti i dati ivi richiesti, e dovrà contenere:

- a) per le persone fisiche e imprese individuali: generalità, residenza, domicilio legale e codice fiscale del richiedente nonché partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, contatti telefonici, indirizzo e-mail ed eventualmente di Posta Elettronica Certificata;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a): denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e numero di partita IVA, nonché le generalità e la qualità di colui che sottoscrive la domanda, contatti telefonici, indirizzo e-mail ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata;
- c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si intende occupare, con precisa localizzazione rispetto alla via, al numero civico più prossimo e con indicazione, negli elaborati tecnico grafici, della distanze da punti notevoli, al fine di garantire la sua inequivocabile collocazione spaziale;
- d) la superficie esatta dell'occupazione, espressa in metri quadrati;
- e) la durata (data inizio e fine), la frequenza e la fascia oraria dell'occupazione;
- f) la finalità dell'occupazione, ovvero l'attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela della pubblica sicurezza.

6. L'istanza deve essere accompagnata da copia del documento di identità del richiedente, qualora non presentata personalmente.
7. I termini di conclusione del procedimento di rilascio/diniego del rilascio del titolo autorizzativo sono suddivisi in tre tipologie:
- a) concessioni permanenti per l'occupazione di suolo pubblico con o senza manomissione di suolo pubblico: giorni 60 (sessanta);
 - b) autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico con o senza manomissione di suolo: giorni 30 (trenta)
 - c) autorizzazioni temporanee per occupazione suolo pubblico con carattere di urgenza, con o senza manomissione di suolo pubblico: ore 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.
8. Qualora sia necessaria la formulazione di parere e/o di prescrizioni da parte dei Settori Polizia Locale, Patrimonio e Lavori Pubblici, Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico Attività Produttive, la stessa deve essere richiesta in fase istruttoria della domanda di occupazione con le modalità descritte nel successivo comma.
- Nel caso in cui i Servizi/Uffici, tenuti all'espressione del parere, rilevassero carenze per le quali sia necessario richiedere integrazioni, dovranno far pervenire, all'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni/concessioni di occupazione, la richiesta in tempo utile affinché possano essere rispettate le tempistiche di cui al comma 7).

Art. 4 – Provvedimenti autorizzativi

1. L'autorizzazione o concessione all'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata dal Servizio competente, nel rispetto delle tempistiche indicate nel precedente articolo e del *Regolamento per la Disciplina del Procedimento Amministrativo e del Diritto di Accesso agli Atti* del Comune di Galliate.
2. Qualora la stessa area sia richiesta da più soggetti, avrà la priorità il primo richiedente risultante dal numero e data di protocollo.
3. L'autorizzazione/concessione si intende rilasciata dal Comune:
- a) senza pregiudizio nei confronti dei diritti di terzi, verso i quali gli occupanti di fatto dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame, ritenendo esonerato l'Ente da qualsiasi responsabilità;
 - b) con l'obbligo da parte dell'intestatario del provvedimento di concessione di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione di imporre nuove condizioni;
 - d) con l'indicazione di un termine.
4. Il rilascio del provvedimento autorizzativo di occupazione senza manomissione di suolo pubblico potrà essere subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, pari al cinquanta per cento del canone dovuto o all'importo della prima rata di canone, che resterà vincolato a favore dell'Ente a garanzia del rispetto, da parte dell'occupante, delle condizioni contenute nel provvedimento stesso.
5. Il rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
6. Il provvedimento autorizzativo deve essere ritirato prima della data di inizio dell'occupazione. Il mancato ritiro, entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di rilascio della Concessione, della

quale verrà data comunicazione tramite Posta Elettronica, Posta Elettronica Certificata o negli altri modi previsti dalla legge, comporterà la qualificazione dell'occupazione stessa come abusiva.

7. Il provvedimento di concessione si intende rilasciato al richiedente che non può trasferire a terzi il diritto.

Nei casi di occupazione permanente di suolo pubblico a servizio di attività si somministrazione mediante "dehors" fissi o con soli arredi, la cessazione od il trasferimento ad altro indirizzo senza il contestuale subingresso da parte di terzi comporta il decadimento del diritto di occupazione con relativa rimozione e restituzione dell'area alla collettività. Nel caso di cessione a terzi dell'attività, verificata dal parte dello Sportello Unico Attività Produttive la regolarità del subingresso, sarà possibile volturare l'atto autorizzativo di concessione suolo pubblico al subentrante che ne faccia richiesta scritta. Qualora l'intestatario del provvedimento interrompesse l'occupazione prima del termine prefissato, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente che procederà all'archiviazione dell'atto concessorio. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.

Art. 5 – Occupazioni con manomissione di suolo pubblico

1. Qualsiasi Ente, Azienda o Privato che deve manomettere il suolo pubblico, per l'esecuzione di lavori è tenuto a presentare domanda, con marca da bollo di valore corrente, nella quale devono essere indicati e precisati in forma di progetto schematico: a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici); b) la superficie (lunghezza e larghezza) e la profondità dello scavo; c) la durata prevista dei lavori; d) il suolo interessato, il tipo di pavimentazione e il numero di attraversamenti stradali; e) l'eventuale installazione di nuovi manufatti; f) l'ubicazione dei servizi esistenti (ove possibile); g) gli estremi della ditta esecutrice i lavori.

Alla domanda dovrà essere debitamente allegata, in duplice copia:

- opportuna documentazione grafica/fotografica atta a ben illustrare le località e le modalità d'intervento con evidenziata la superficie di suolo pubblico che occorre manomettere ed indicato il servizio e/o ogni manufatto che si intende realizzare;
- planimetria di dettaglio in scala adeguata al tipo di intervento con indicate le opere che si intendono realizzare opportunamente quotate;
- almeno una sezione trasversale ed almeno una sezione longitudinale di progetto opportunamente quotata con precisa individuazione del tipo, dimensioni e caratteristiche tecniche dei manufatti e reti tecnologiche comunque interessate dall'intervento;
- adeguata documentazione fotografica adatta a rappresentare l'intera estensione di suolo pubblico interessata dall'intervento.

Prima dell'esecuzione dei lavori la Ditta esecutrice dovrà munirsi di tutti i Nulla Osta ed autorizzazioni di terzi e/o enti interessati sia proprietari della sede stradale sia per quanto riguarda gli eventuali sottoservizi incontrati durante le operazioni di scavo.

Il rilascio dell'autorizzazione, esperita favorevolmente l'istruttoria comunale, è subordinato alla presentazione della documentazione che dimostri l'avvenuto versamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'avvenuto deposito della cauzione nelle forme e negli importi previsti nel presente regolamento.

2. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori e, comunque, del rispetto di quanto prescritto nell'atto amministrativo del Comune, il richiedente, al momento del ritiro dell'autorizzazione dovrà dimostrare di aver prestato idoneo deposito cauzionale/fideiussione/polizza fidejussoria calcolato sulla base dei metri lineari del tratto di suolo pubblico da manomettere per la relativa tariffa, dando

atto che, per le frazioni di metro lineare si procederà ad arrotondamento all'unità superiore. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le tariffe relative alle cauzioni per manomissioni di suolo pubblico saranno le seguenti:

- a) per ambiti in terra battuta: Euro 30,00 (trenta) per metro lineare – cauzione minima Euro 200,00;
- b) per ambiti con pavimentazione in massello auto-bloccante Euro 250,00 (duecentocinquanta) per metro lineare – cauzione minima Euro 500,00;
- c) per ambiti con pavimentazione in conglomerato bituminoso o cementizio Euro 200,00 (duecento) per metro lineare – cauzione minima Euro 400,00;
- d) per ambiti a verde Euro 100,00 (cento) per metro lineare – cauzione minima Euro 200,00;

3 - Le società erogatrici di servizi dovranno provvedere ad un deposito cauzionale tramite fideiussione bancaria o assicurativa, di Euro 300.000.

4. La manomissione, l'esecuzione degli scavi ed i relativi ripristini dovranno essere eseguiti, a perfetta regola d'arte, a cura e spese dei titolari delle autorizzazioni secondo le modalità e prescrizioni tecniche contenute nelle autorizzazioni stesse.

5. Il ripristino definitivo dovrà essere eseguito **entro 6 mesi** dalla data della scadenza della concessione di occupazione suolo pubblico, previa presentazione della richiesta o della dichiarazione prevista dalle procedure vigenti.

6. Il richiedente comunicherà la fine lavori e richiederà lo svincolo della fideiussione.

7. Entro 3 mesi dalla fine dei lavori, un sopralluogo tecnico verificherà il corretto ripristino dell'area oggetto di manomissione.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale/fidejussione avverrà non oltre 30 giorni dalla data di accertamento del regolare ripristino, sempre che non si siano verificati avvallamenti o deformazioni del piano viabile dovuti al non corretto ripristino e non rilevabili immediatamente al momento del sopralluogo tecnico.

9. Nel caso in cui si rilevi che i lavori di ripristino non siano stati eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione al completo rifacimento, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione. Decorso il termine assegnato, qualora, il ripristino sia stato eseguito in modo, anche parzialmente difforme, o non sia stato eseguito, il Comune provvederà direttamente alla esecuzione dei lavori e in danno del titolare dell'autorizzazione, previo l'incameramento della cauzione o l'escussione della fidejussione/polizza fidejussoria, addebiterà le spese eccedenti l'importo garantito al titolare della autorizzazione.

10. L'addebito delle spese eccedenti l'importo della cauzione o fidejussione/polizza fidejussoria sarà applicato anche qualora si verificassero danni a cose o persone.

Art. 6 – Obblighi dell'occupante

1. L'occupante è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione.

2. L'occupante è tenuto al pagamento del canone alle scadenze previste.

3. Alla scadenza della concessione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata, l'intestatario del provvedimento dovrà eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per il ripristino dello spazio pubblico.

4. In caso di inottemperanza alle disposizioni stabilite al comma precedente vi provvederà l'Ente con addebito delle spese in capo all'intestatario del provvedimento oltre all'incameramento del deposito cauzionale.
5. L'occupante è tenuto a esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale addetto al servizio e della forza pubblica.
6. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione.
7. Durante l'esecuzione di lavori, oltre alle norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore nonché dagli usi e consuetudini locali, l'intestatario del provvedimento di concessione dovrà osservare le prescrizioni generali e particolari previste nel relativo atto concessorio.
8. La concessione obbliga l'intestatario a non utilizzare impropriamente i beni concessi, eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti dal provvedimento. La stessa concessione non esonera dall'obbligo in capo all'occupante di rispettare i beni ottenuti, rimanendo proibito arrecarvi qualsiasi danno, infiggervi pali, chiodi e punte o smuovere in qualsiasi modo la pavimentazione od il selciato, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, se ne sia ottenuta la preventiva autorizzazione e fermo comunque l'obbligo di riporre in pristino a lavoro ultimato, così da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 7 – Rinnovo, proroga e decadenza

1. Alla regolare scadenza delle concessioni le stesse possono essere:
 - a) rinnovate nel caso di occupazioni permanenti;
 - b) prorogate nel caso di occupazioni temporanee.Al fine di procedere al rinnovo della concessione permanente è necessario inoltrare una nuova istanza che dovrà pervenire entro 30 giorni dalla scadenza della convenzione;
Per procedere alla proroga dell'occupazione temporanea l'istanza dovrà essere protocollata entro 5 giorni dalla scadenza della concessione.
2. Sono causa di decadenza del diritto a occupare gli spazi e le aree pubbliche:
 - a) il mancato versamento del canone nei tempi previsti, con conseguente attivazione delle procedure di cui all'art. 20;
 - e) l'uso improprio dello spazio pubblico diverso da quello previsto nell'atto di autorizzazione;
3. È facoltà dell'Ente la revoca, modifica o sospensione dell'occupazione, da effettuarsi in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, sicurezza o per abuso da parte del titolare.
4. Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a., b. e c., non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza.

Art. 8 – Occupazioni Abusive

1. Sono qualificate come abusive:
 - a) le occupazioni di fatto che non siano precedute dal rilascio del provvedimento di concessione;
 - b) le occupazioni che violano o sono in contrasto con il presente Regolamento e con la normativa nazionale vigente;
 - c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale dispone, sulla base del verbale di accertamento dei luoghi, la rimozione di quanto presente sull'area occupata e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Decorso detto termine, senza che l'occupante abbia atteso a quanto disposto, si procederà d'ufficio con addebito di tutte le spese agli occupanti di fatto. Le occupazioni abusive ai fini del conteggio del canone e delle sanzioni si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. Alle occupazioni abusive, che si trovano nelle condizioni di poter ottenere la concessione all'occupazione in sanatoria, sono applicate le medesime tariffe previste per analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, con l'applicazione aggiuntiva delle sanzioni e delle penali.

TARIFFE

Art. 9 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 63 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 contribuiscono alla determinazione del canone:
 - a) la durata dell'occupazione;
 - b) l'entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) l'importanza della strade, aree o spazi pubblici su cui insiste l'occupazione;
 - d) il sacrificio imposto alla collettività;
 - e) l'attività esercitata dal titolare dell'autorizzazione, in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. L'incidenza degli elementi indicati al comma precedente sulla determinazione del canone, è quella risultante dai coefficienti indicati nell'Allegato B.
3. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di spazi e aree pubbliche vengono distinte a seconda della zona ove vengono realizzate. Le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune, classificati in base alla loro importanza, sono riportati nell'Allegato A.

Art. 10 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti e temporanee

1. La tariffa base è definita con apposita Deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. Le occupazioni permanenti sono assoggettate a un canone annuale commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Le frazioni di anno, al fine della determinazione del canone, vengono conteggiate per intero.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate a un canone nella misura prevista per le singole tipologie in relazione alla durata e commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, o lineari, per le sole occupazioni con cavidotti, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

Art. 11 – Determinazione della tariffa per occupazioni permanenti del suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi

1. Le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonché quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente sulla base dei criteri stabiliti dall'art.63,

comma 2, lett. f, del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.. Il numero di utenti da prendere in considerazione sarà quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente

2. Le aziende di erogazione di pubblici servizi dovranno invece corrispondere il canone per le occupazioni temporanee secondo i normali criteri previsti dall'art. 9.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci o impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.

4. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, imporrà, oltre al canone di cui al comma 1, un contributo, una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, pari al cinquanta per cento delle spese medesime.

Art. 12 – Determinazione della tariffa per occupazioni temporanee con manomissione del suolo pubblico

1. Per le occupazioni temporanee con manomissione del suolo per la posa a dimora, ovvero per la manutenzione di condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti, il canone è determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, come in tariffa per ogni m lineare e fino a trenta giorni di occupazione.

2. Per le occupazioni di cui al comma 1, che si protraggono oltre il limite di trenta giorni, il canone è maggiorato in base alle seguenti percentuali:

- a) fino a 90 giorni: maggiorazione del 30 %;
- b) oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni: maggiorazione del 50 %;
- c) oltre i 180 giorni: maggiorazione del 100%.

Art. 13 – Definizione dei coefficienti

1. Il canone per ciascuna occupazione è determinata applicando alla tariffa base i coefficienti di ciascuno dei parametri indicati nell'Allegato B:

$$(Tr \times gg \times mq) \times Dr \times Cat \times Sac \times Nat = \text{Canone dovuto}$$

- a) **Tr**=la Tariffa base è l'importo dovuto al mq (o metro lineare) al netto di eventuali riduzioni;
- b) **gg**=Giorni di effettiva occupazione (gg = 1,00 per le occupazioni permanenti);
- c) **mq**=Metri quadrati (o metri lineari);
- d) **Dr**=la Tipologia dell'occupazione temporanea in relazione alla durata è il coefficiente da applicare alle occupazioni temporanee in ragione delle ore di effettiva occupazione giornaliera (1,00 per le occupazioni permanenti);
- e) **Cat**=la Categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici esprime l'importanza dell'area su cui le occupazioni sono realizzate;
- f) **Sac**=il Sacrificio imposto alla collettività impone coefficienti maggiorativi a seconda del disagio arrecato alla collettività dalla specifica occupazione;
- g) **Nat**=a seconda della Natura dell'attività si prevedono coefficienti maggiorativi/diminutivi.

Art. 14 – Agevolazione per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa base è commisurata in ragione delle superfici occupate:

- a) 50 % fino a 100 mq;
 - b) 25 % per la parte eccedente i mq 100 e fino a mq 1.000;
 - c) 10 % per la parte eccedente i mq 1.000.
2. Per le occupazioni in occasione delle fiere stagionali si applica la riduzione del 50 %.
3. Sono previste delle riduzioni in base alla durata:
- a) occupazioni temporanee uguali o superiori a 15 giorni: riduzione del 50%;
 - b) occupazioni temporanee uguali o superiori 30 giorni o ricorrenti: riduzione del 75%.

4. Per le occupazioni temporanee, in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza turistica patrocinate dall'Ente, si applica la riduzione del 80%, purché le medesime rientrino nel programma della manifestazione stessa.
5. Per le occupazioni mediante dehors con soli arredi a servizio delle attività di somministrazione di durata superiore a mesi 4 (quattro) ma inferiore all'anno viene applicata la tariffa annuale ridotta del 5% per ogni mese in cui il suolo pubblico resta a disposizione della collettività.

Art. 15 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare del provvedimento di autorizzazione o dall'occupante di fatto.
2. Nei casi di uso comune stabiliti dall'art. 5 comma 6, è soggetto passivo il titolare della concessione.

Art. 16 – Modalità di pagamento del canone

- 1) Il pagamento del canone può essere effettuato, a titolo esemplificativo, mediante:
 - versamento su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI GALLIATE – COSAP – SERVIZIO TESORERIA";
 - versamento diretto alla Tesoreria del Comune;
 - bonifico su apposito IBAN presso il Tesoriere del Comune di Galliate;
 - a mani di Agente Contabile preposto.

In ogni caso, per il pagamento del canone, sarà l'ufficio preposto al rilascio delle concessioni a fornire le necessarie modalità ed istruzioni che dovranno essere seguite dal titolare la concessione per effettuare il pagamento.

Art. 17 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culto, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del T.U.I.R., approvato con Decreto P.D.R. 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni temporanee per manifestazioni sportive, culturali, assistenziali, religiose, di solidarietà, beneficenza e celebrative svolte da gruppi o associazioni non aventi finalità di lucro;
 - c. le occupazioni effettuate da imprese che eseguono in appalto lavori per conto della Amministrazione. Sono in ogni caso esenti le occupazioni effettuate in esecuzione di un contratto stipulato con il Comune e finalizzate alla manutenzione stradale o del verde pubblico
 - d. le occupazioni con o senza manomissione effettuate dal gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità d'Ambito di appartenenza;
 - e. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - f. le occupazioni con festoni, addobbi, luminarie e simili, sovrastanti il suolo pubblico, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - g. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - h. le occupazioni occasionali determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci che non superino la durata di un'ora, purché svolte su aree destinate a tale scopo;

- i. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima.
 - j. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - k. gli accessi carrabili;
 - l. le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune;
 - m. le occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - n. le occupazioni con piante e fiori ornamentali all'esterno dei negozi effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenza, purché siano poste in contenitori facilmente movibili, il cui ingombro non sia superiore a 0,25 mq;
 - o. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo.
2. Il canone non è dovuto se non supera l'importo di euro 5,00.

RISCOSSIONE

Art. 18 – Versamento del canone per occupazioni permanenti

- 1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto entro il giorno di rilascio dell'autorizzazione, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
- 2. Per le annualità successive a quella di rilascio dell'autorizzazione, il versamento del canone va eseguito entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno.
- 3. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità di versamento in due rate semestrali anticipate qualora il canone annuo sia superiore a €250,00.

Art. 19 – Versamento del canone per occupazioni temporanee

- 1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20 – Occupanti inadempienti.

Al titolare di una concessione che non paghi il canone previsto alle scadenze prefissate nell'atto di concessione:

1) sarà notificato avviso di accertamento assegnando il termine di 30 giorni dall'avvenuta ricezione per provvedere al versamento di quanto dovuto, ivi comprese le sanzioni di cui all'articolo 22;

2) qualora il titolare della concessione non provvedesse alla regolarizzazione di quanto dovuto nel termine indicato:

a) si procederà alla riscossione coattiva effettuata con le modalità di cui al successivo art.21.;

b) sarà emanato provvedimento di inibizione all'utilizzo dell'area concessa sino alla regolarizzazione del pagamento di quanto dovuto.

In caso di mancato adempimento entro i termini concessi l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta e l'occupazione abusiva con conseguente applicazione del comma 2 dell'art. 22 del presente Regolamento.

Art. 21 – Riscossione coattiva

- 1. Sarà effettuata tramite Ingiunzione Fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente. La

gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

2. Le spese per l'espletamento delle procedure di riscossione, saranno addebitate all'ingiunto.

Art. 22 – Sanzioni

1. La violazione alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione di una penalità pari al 50% del canone da corrispondere fino a un massimo di € 250,00, oltre al recupero del canone stesso e degli interessi maturati e salvo le sanzioni contemplate dal codice della strada.

2. Per le accertate occupazioni di spazi e aree pubbliche prive della necessaria autorizzazione o concessione e per l'installazione abusiva di manufatti, fermo restando il recupero del canone senza alcuna agevolazione o riduzione e l'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, il Comune, fermo restando la possibilità di adottare nelle more il provvedimento di inibizione all'utilizzo dell'area, procedere alla rimozione d'ufficio dell'occupazione abusiva con rivalsa delle spese in capo all'inadempiente.

3. Chiunque viola le disposizioni in materia di ripristino delle strade, dei marciapiedi e/o delle aree a verde per effetto di lavori autorizzati a norma del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 ad €500,00. All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dei luoghi, da determinarsi con apposita ordinanza del Responsabile competente in materia. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui sopra, si potrà provvedere a disporre l'esecuzione dei lavori, a spese del trasgressore, attingendo dall'importo della cauzione prestata, fermo restando la possibilità di intraprendere ogni azioni possibile per il rimborso di eventuali oneri maggiori od il risarcimento di danni provocati dall'inadempienza.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 28/11/1981, n. 689 e s.m.i..

Art. 23 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

2. La decadenza del diritto a occupare gli spazi e le aree pubbliche non dà diritto alla restituzione, anche parziale, del canone.

Art. 24 – Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2012; l'eventuale adeguamento potrà essere effettuato con apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

2. È abrogato il precedente *Regolamento Canone Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche* del Comune di Galliate, approvato con Deliberazione C.C. n. 90 del 17/11/1998 e s.m.i.

ALLEGATO A – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Tutte le strade all'interno del perimetro individuato dalle vie sotto elencate, appartengono alla

I Categoria:

- ❖ Via Adua
- ❖ Via E. Varzi
- ❖ Via XX Settembre
- ❖ Via Ticino (sino all'incrocio con Via F. Masini e G. Amadore)
- ❖ Via G. Amadore
- ❖ Via L. Sforza
- ❖ Via Varallino (angolo Via L. Sforza)
- ❖ Via Cimitero
- ❖ Via Oberdan
- ❖ Via Trieste (sino all'incrocio con Via Oberdan)
- ❖ Viale B. Quagliotti
- ❖ Via Roma (sino all'incrocio con Via M. D'Azeglio)
- ❖ Via M. D'Azeglio
- ❖ Largo Piave
- ❖ Via Indipendenza (sino all'incrocio con Via M. San Michele)
- ❖ Via Monte S. Michele
- ❖ Via Trento (sino all'incrocio con Via M. San Michele)
- ❖ Via Novara (sino all'incrocio con Via M. Sabotino)
- ❖ Via Monte Sabotino
- ❖ Via M. Buonarroti (sino all'incrocio con Via Monte Sabotino)
- ❖ Viale T. Orelli
- ❖ Via A. Varzi .

2. Tutte le altre strade comunali appartengono alla **II Categoria**.

[DELIMITAZIONE 1.pdf](#)

ALLEGATO B – TARIFFA.

<i>Tariffa annua per occupazioni permanenti (per mq o m lineari e per anno)</i>	€22,50
<i>Tariffa giornaliera per occupazioni temporanee (per mq o m lineari)</i>	€1,55
<u><i>Coefficienti per la determinazione del canone</i></u>	
<i>Tipologia di occupazione temporanea in relazione alla durata</i>	
Fino a 8 ore	0,33
Oltre 8 ore e fino a 16 ore	0,66
Oltre 16 ore	1,00
<i>Categoria di importanza delle strade, aree e spazi pubblici</i>	
I categoria	1,00
II categoria	0,50
<i>Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione</i>	
Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo pubblico	0,70
Occupazioni con allocazione di strutture e/o impianti fissi	1,05
Occupazioni senza allocazione di strutture e/o impianti fissi	1,00
Occupazioni permanenti di parcheggi	1,50
Occupazioni temporanee determinanti riduzione di viabilità veicolare	1,10
Occupazioni di marciapiedi – con riserva di passaggio pedonale	1,10
Occupazioni di marciapiedi – con interdizione al passaggio pedonale	2,00
<i>Natura dell'attività</i>	
Attività edili – Cantieri – Operazioni di allestimento/ripristino	0,80
Opere di riqualificazione nell'ambito del Piano del Colore	0,40
Iniziative politiche e di pubblica utilità	0,20
Spettacoli viaggianti, installazione di giochi e attrazioni	0,70
Artigiani ambulanti	0,30
Venditori ambulanti	1,30
Esercizi pubblici e commerciali	1,00
Altre attività	1,00